

Nota 3 /2025

REGISTRO DELLE IMPRESE

Oggetto: Modalità di annotazione nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) delle cessazioni di attività conseguenti alla comunicazione di provvedimenti inibitori emessi dalle autorità competenti

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO IMPRESE

Visti:

- l'art. 9 del d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 concernente il Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
- l'art. 2 lett. b della legge n. 580 del 29/12/1993 come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, che prevede la competenza delle Camere di Commercio nella "formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale";
- il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 17 settembre 2024, n. 159 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo alla formazione e gestione del fascicolo informatico d'impresa".
- il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per la attività produttive", adottato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e relativo Allegato tecnico;
- la Circolare 3611/C del 20 luglio 2007 e, in particolare, le modalità di aggiornamento dei dati raccolti nel Repertorio economico amministrativo, "...utilizzando notizie e dati non denunciati dall'obbligato, comunque acquisiti attraverso comunicazioni di provvedimenti da parte di altre pubbliche



amministrazioni oppure rilevati in occasione di controlli effettuati nella gestione ordinaria del registro delle imprese.";

- la CIRCOLARE del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 maggio 2016,
 n. 3689/C recante Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo, realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, e succ. modif.;
- la Nota 3/2021 del 07/10/2021 relativa all'annotazione nel R.E.A. dei provvedimenti SUAP a contenuto negativo;
- la Nota 2/2025 del 10/04/2025 relativa all'annotazione nel R.E.A. dei provvedimenti SUAP a contenuto positivo;

Dato atto che:

- Il REA, è un repertorio istituito con lo scopo di integrare la pubblicità legale che si attua mediante il Registro delle imprese, con notizie e dati vari di natura economica e amministrativa di interesse generale per le quali è prevista la denuncia alla Camera di commercio;
- il fascicolo informatico d'impresa è il contenitore accessibile virtualmente nel quale devono confluire tutti i documenti, autorizzazioni, certificazioni che qualificano e legittimano lo svolgimento dell'attività d'impresa ed è alimentato sia dallo Sportello Unico per le Attività produttive che da altre autorità competenti;

Ravvisata la necessità di definire una procedura uniforme per l'annotazione nel R.E.A. delle cessazioni di attività conseguenti a provvedimenti di revoca o decadenza di autorizzazioni o comunque di qualsiasi provvedimento di tipo inibitorio emesso dalle autorità competenti;

Considerato che:

- Il portale telematico <u>www.impresainungiorno.gov.it</u> è utilizzato dalla quasi totalità dei Comuni ricadenti nel territorio regionale di competenza di questa Camera;
- il suddetto portale telematico, realizzato da Infocamere per le Camere di Commercio, e messo a disposizione dei Comuni che se ne avvalgono, assicura il costante flusso di dati tra Suap e Registro Imprese, nel rispetto della normativa soprarichiamata;
- i SUAP che non utilizzano il portale realizzato dal sistema camerale sono in ogni caso tenuti a trasmettere i dati in modalità telematica per l'alimentazione del fascicolo informatico d'impresa e del REA;



- anche altri enti e autorità competenti (quali, a titolo esemplificativo, Questura, Prefettura, Aziende Sanitarie, Enti Locali, , etc.) possono emanare provvedimenti che incidono sulla legittimità dell'esercizio dell'attività d'impresa, anche in una fase successiva all'avvio dell'attività, per ragioni sopravvenute quali, ad esempio, decadenza dei requisiti o mutamento delle ragioni di fatto e di diritto che consentono il legittimo esercizio dell'attività;

Valutata la necessità di garantire la tempestività dell'aggiornamento delle notizie confluenti nel REA conseguenti a provvedimenti di decadenza, revoca dell'autorizzazione, divieti di esercizio, sospensioni o altre misure interdittive adottate da qualsiasi autorità competente che comportano la cessazione o la sospensione dell'attività di impresa;

Ritenuto necessario rendere noti i mutamenti delle situazioni risultanti dalle visure e certificazioni camerali a seguito dell'adozione di provvedimenti negativi da parte di qualsiasi autorità competente, rendendoli conoscibili ai terzi ed assicurando l'aggiornamento delle posizioni relative alle singole imprese, anche nel caso in cui le stesse, benchè obbligate, non vi provvedano;

Ritenuto doveroso, nei casi di avvenuta conoscenza per effetto di formale comunicazione dell'autorità competente dell'atto inibitorio disporre la tempestiva annotazione d'ufficio nel REA, in assenza di adozione di ulteriori provvedimenti da parte del Conservatore Registro Imprese, trattandosi di esiti vincolati e privi di alcuna discrezionalità e relativi allo svolgimento di attività non rientranti nella competenza dell'ufficio camerale;

Per le ragioni sopra indicate:

DISPONE

- decorsi i 30 giorni assegnati al soggetto obbligato (titolare d'impresa individuale o legale rappresentante di società) per denunciare la cessazione attività e/o chiusura unità locale (ove l'attività si esercita) conseguente a provvedimento inibitorio emesso da qualsiasi autorità competente, la notizia sarà annotata d'ufficio nel REA, in assenza di comunicazione di avvio del procedimento e senza l'adozione di ulteriore provvedimento da parte del sottoscritto Conservatore R.I.;
- 2. di non applicare la suddetta procedura "semplificata" alle attività artigiane delle imprese annotate nell'Albo delle Imprese Artigiane per le quali resterà ferma la comunicazione di avvio del procedimento di cessazione attività e contestuale cancellazione dell'Albo e relativo provvedimento conseguente (inibitorio e di cancellazione ovvero di archiviazione del procedimento);



- 3. l'annotazione sarà effettuata a cura dell'ufficio a seguito della formale ricezione da parte dell'ente competente di atti a contenuto negativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - provvedimenti di divieto di esercizio dell'attività ovvero di divieto di prosecuzione attività;
 - o provvedimenti di decadenza delle autorizzazioni/licenze/permessi;
 - o provvedimenti di revoca delle autorizzazioni/licenze/permessi;
 - o ordinanze di sospensione o interdizione dell'attività;
 - o provvedimenti di sequestro di locali o attrezzature essenziali all'esercizio dell'attività;
 - altre misure che determinano l'impossibilità legittima di proseguire l'attività imprenditoriale;
- 4. tali provvedimenti potranno essere emessi da qualsiasi autorità competente e trasmessi alla Camera di Commercio con le modalità tecniche previste dalla normativa vigente ovvero con nota formale al protocollo dell'ente;
- 5. l'annotazione d'ufficio nel REA della cessazione o sospensione dell'attività indicherà, a supporto, il protocollo di riferimento del provvedimento, l'autorità emanante e garantirà la pubblicità in visura veritiera, omogenea e costantemente aggiornata;
- 6. nel caso di provvedimenti temporanei (es. sospensioni per un periodo determinato), l'annotazione REA riporterà anche la data di termine della sospensione, con ripristino automatico dello stato precedente alla scadenza del termine;
- 7. sarà trasmessa comunicazione dell'avvenuto aggiornamento in visura all' impresa destinataria, solo se dotata di pec valida e attiva;
- 8. l'annotazione d'ufficio della notizia REA determinerà l'accertamento dell'omissione dell'adempimento a carico del soggetto obbligato e, dunque, l'assoggettamento al pagamento della relativa sanzione;
- 9. l'annotazione della cessazione dell'attività nel R.E.A. produce effetti esclusivamente informativi e non costituisce provvedimento di cessazione d'ufficio dell'attività dell'impresa;
- 10. di diffondere il predetto orientamento presso tutti gli operatori del Servizio "Registro delle Imprese" affinché ne sia data puntuale applicazione;



- 11. di rendere nota la presente direttiva mediante pubblicazione sul sito internet camerale nell'apposita sezione dedicata al Registro delle Imprese;
- 12. di trasmettere, altresì, la presente nota per opportuna conoscenza, agli Ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Potenza e di Matera, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Potenza e di Matera, alle associazioni di categoria operanti sul territorio regionale

Potenza, 10/04/2025

Il Conservatore R.I.

(Avv. Caterina Famularo)

(Documento informatico sottoscritto digitalmente

ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005)